

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna**

**XII legislatura**

**N. 32**

**13 febbraio 2026**

**PROGETTO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE CASTALDINI

**ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LA PACE, I DIRITTI UMANI E CIVILI E DELLA  
GIORNATA REGIONALE DELLA PACE**

**Oggetto assembleare n.2068**

## RELAZIONE

La presente proposta di legge disciplina l'istituzione del Comitato regionale per la pace, i diritti umani e civili e della Giornata regionale della pace, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna nella promozione dei valori della pace, della solidarietà e della tutela dei diritti fondamentali della persona.

La Regione Emilia-Romagna, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione, nonché degli articoli 2, 11 e 13 dello Statuto regionale, riconosce la promozione della pace e dei diritti umani e civili come principi fondanti della propria azione istituzionale. Tali principi trovano già espressione nella normativa regionale vigente, in particolare nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12, che disciplina gli interventi regionali in materia di cooperazione internazionale, solidarietà e promozione di una cultura di pace.

La proposta di legge si inserisce in questo quadro normativo con la finalità di consolidare, all'interno dell'Assemblea legislativa, un luogo stabile di consultazione, partecipazione e proposta sulle politiche regionali attinenti alla promozione della pace e alla tutela dei diritti umani e civili. A tal fine, l'articolato prevede l'istituzione, presso l'Assemblea legislativa, del Comitato regionale per la pace, i diritti umani e civili, quale organismo con funzioni consultive e propositive.

Il Comitato è chiamato a svolgere attività di promozione dei valori della pace e dei diritti fondamentali, a formulare proposte all'Assemblea legislativa in relazione alle politiche regionali di settore e a collaborare con enti, associazioni e organizzazioni operanti a livello nazionale e internazionale. La sua composizione, definita dall'articolo 4, è strutturata in modo da garantire un equilibrio tra rappresentanza istituzionale, pluralismo politico e contributo di competenze qualificate, prevedendo la partecipazione di rappresentanti dell'Assemblea legislativa, della Giunta regionale, di consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, nonché di esperti in materia di diritti umani e civili. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di compensi o emolumenti.

La proposta disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, definendone l'Ufficio di Presidenza, le modalità di convocazione e deliberazione, la durata in carica e il supporto organizzativo da parte dell'Assemblea legislativa.

Accanto all'istituzione del Comitato, la proposta di legge introduce la Giornata regionale per la pace, da celebrarsi annualmente il secondo venerdì di novembre. Tale giornata è finalizzata a promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sui temi della pace e dei diritti umani e civili, secondo modalità definite annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate dal Comitato. È inoltre prevista la possibilità di adottare un logo identificativo per le iniziative connesse alla Giornata regionale.

La proposta contiene, infine, le disposizioni finanziarie necessarie alla sua attuazione, nonché una norma transitoria finalizzata a garantire la tempestiva istituzione del Comitato nella legislatura in corso.

Nel suo complesso, il progetto di legge mira a rafforzare il ruolo dell'Assemblea legislativa quale sede di elaborazione e promozione di politiche regionali orientate alla pace, ai diritti umani e civili, in coerenza con i principi costituzionali e statutari e nel rispetto dell'assetto istituzionale regionale.

## PROGETTO DI LEGGE

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, 11 e 13 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

### **Art. 2**

*(Istituzione del Comitato regionale per la pace e i diritti umani e civili)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso l'Assemblea legislativa, il Comitato regionale per la pace e i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di promozione della pace e di diritti umani e civili.

### **Art. 3**

*(Funzioni)*

1. Il Comitato:
  - a) promuove il rispetto e la promozione della pace e la tutela dei diritti umani e civili;
  - b) formula all'Assemblea legislativa proposte relative alla promozione della pace e al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la Giornata regionale per la pace di cui all'articolo 8;
  - c) collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia della pace e dei diritti umani e civili.

### **Art. 4**

*(Composizione)*

1. Il Comitato, nominato dalla Assemblea legislativa, è composto:
  - a) dal Presidente dell'Assemblea legislativa;
  - b) dal Presidente della Regione o suo delegato;
  - c) da due componenti designati al suo interno dall'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa regionale, di cui uno espressione della minoranza;

- d) da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;
- e) da due consiglieri regionali cessati dal mandato, indicati dall'Ufficio di Presidenza, dopo manifestazione di interesse;
- f) da venti esperti in materia di diritti umani e civili, votati dall'Assemblea legislativa, tra quelli proposti dalla Commissione consiliare competente, dopo manifestazione di interesse.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.

### **Art. 5.**

*(Ufficio di Presidenza)*

1. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dal Presidente e da due vicepresidenti.
2. Svolge funzioni di Presidente del Comitato il Presidente dell'Assemblea Legislativa o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.
3. Il Presidente del Comitato:
  - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;
  - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.
4. I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra propri membri di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 4 a maggioranza semplice dei componenti.

### **Art. 6.**

*(Insediamento e durata in carica)*

1. Il Comitato è nominato entro 90 giorni dall'insediamento della Assemblea legislativa e dura in carica fino alla scadenza della stessa.

### **Art. 7.**

*(Convocazioni e deliberazioni)*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
2. Il Comitato assume le deliberazioni a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Ai componenti del Comitato, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, è dato avviso della convocazione tramite comunicazione scritta, anche telematica, che indica luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione.
4. Il Comitato per la sua attività si avvale di risorse umane, strumentali e finanziarie, secondo modalità definite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

**Art. 8.**

*(Istituzione della giornata per la pace e logo identificativo)*

1. La Regione istituisce la "Giornata regionale per la pace" che si celebra il secondo venerdì di novembre;
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva annualmente le iniziative relative alla giornata di cui al comma 1 sulla base delle proposte del Comitato;
3. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere contraddistinte, nelle proprie attività promozionali, da un logo identificativo;

**Art. 9.**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 10**

*(Norma transitoria)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, esclusivamente per la legislatura corrente, al fine di garantire la tempestiva attuazione delle disposizioni della presente legge, il Comitato regionale per la pace e i diritti umani e civili è istituito entro novanta giorni dalla promulgazione della legge stessa;
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo

parere del Comitato, con proprio atto definisce la grafica e le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso del logo di cui all'articolo 8, comma 3.



**Regione Emilia-Romagna**